



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-AMBIENTE

ORDINANZA N. 4 DEL 03/08/2026

OGGETTO: Chiusura temporanea del complesso scolastico di via Piccinni, sede della Scuola secondaria di primo grado “Piero Angela” e della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale compresa la Sezione Primavera e ogni servizio educativo ivi svolto, a causa di grave guasto alla rete idrica e conseguente interruzione dell’approvvigionamento idrico.-

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 3 agosto 2026 è stato segnalato un grave guasto interessante la rete idrica a servizio dell’edificio scolastico sito in Porto Cesareo, alla via Piccinni, sede dell’Istituto Comprensivo Statale “Piero Angela”, della Scuola secondaria di primo grado, della Scuola dell’Infanzia compresa la Sezione Primavera e dei relativi uffici scolastici;
- il predetto guasto ha determinato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico dell’immobile e la conseguente indisponibilità dell’acqua necessaria per il funzionamento dei servizi igienici, per le operazioni di pulizia e per il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie indispensabili alla permanenza di personale scolastico, eventuali alunni, utenti e di ogni altro soggetto autorizzato;
- con comunicazione del 3 agosto 2026 del Responsabile del Settore 5 ing. Antonio Luciano Pezzuto, acquisita dal sottoscritto via mio indirizzo di posta elettronica istituzionale, ha rappresentato la gravità del guasto, la temporanea impossibilità di garantire la regolare fornitura idrica e la necessità di effettuare gli interventi di riparazione e le successive verifiche di funzionalità dell’impianto;
- allo stato, non risulta possibile assicurare all’interno dell’edificio condizioni igienico-sanitarie compatibili con la sua regolare utilizzazione;

Considerato che:

- la disponibilità continua di acqua potabile e il regolare funzionamento dei servizi igienici costituiscono condizioni essenziali per l’agibilità funzionale e igienico-sanitaria di un edificio scolastico e, più in generale, di un luogo di lavoro aperto al personale e all’utenza;
- l’assenza di approvvigionamento idrico impedisce di garantire un’adeguata igiene personale,

- la pulizia e la sanificazione degli ambienti, nonché il corretto utilizzo dei servizi igienici;
- la prosecuzione delle attività all'interno dell'immobile, nelle condizioni descritte, potrebbe determinare concreti rischi per la salute e l'igiene delle persone presenti;
 - ricorrono, pertanto, ragioni gravi e urgenti che impongono l'adozione immediata di una misura temporanea, proporzionata e strettamente limitata al periodo necessario per il ripristino della fornitura idrica e per l'accertamento della piena funzionalità degli impianti;

Ritenuto:

- necessario disporre, in via precauzionale, la chiusura dell'intero edificio scolastico, con conseguente interdizione dell'accesso e sospensione di tutte le attività didattiche, educative, amministrative, collegiali, progettuali, ricreative o di altra natura eventualmente programmate;
- di dover estendere la misura a tutto il personale scolastico, agli alunni, alle famiglie, agli utenti, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto autorizzato all'utilizzo dell'immobile;
- di dover consentire l'accesso esclusivamente al personale tecnico, agli operatori del gestore idrico, alle imprese incaricate e agli altri soggetti espressamente autorizzati per l'esecuzione degli interventi, dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie;
- **di stabilire la durata della chiusura sino al 6 agosto 2026 compreso**, fatta salva la possibilità di anticipata riapertura qualora venga formalmente attestato il completo ripristino della fornitura idrica e delle necessarie condizioni igienico-sanitarie;

Visti:

- l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto applicabile;
- l'articolo 139, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai compiti e alle funzioni attribuiti ai Comuni in materia di istruzione per le scuole di grado inferiore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare le disposizioni relative ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei servizi igienico-assistenziali;
- il Decreto ministeriale 18 dicembre 1975, recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale;

Dato atto che:

- la situazione descritta richiede un intervento immediato e non consente di attendere i tempi ordinari dei procedimenti amministrativi;
- la misura adottata ha carattere temporaneo e cautelare ed è limitata al tempo strettamente necessario alla rimozione della situazione di rischio;
- per la natura contingibile e urgente del provvedimento, sussistono le condizioni per omettere

la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

ORDINA

1. Chiusura dell'edificio

Con effetto **immediato dalla pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza**, è disposta la chiusura dell'intero edificio scolastico sito in Porto Cesareo, alla **via Piccinni**, sede dell'**Istituto Comprensivo Statale "Piero Angela"**, della **Scuola secondaria di primo grado**, della **Scuola dell'Infanzia compresa la Sezione Primavera** e dei relativi uffici scolastici.

La chiusura è disposta **sino a tutto il giorno 6 agosto 2026**, salvo anticipata riapertura secondo quanto previsto al successivo punto 5.

2. Sospensione delle attività e divieto di accesso

Per il periodo indicato sono sospese tutte le attività eventualmente programmate nell'edificio, comprese quelle:

- didattiche ed educative;
- amministrative e di segreteria;
- collegiali e formative;
- progettuali, ricreative, sportive o associative;
- aperte al pubblico o comunque comportanti la presenza di personale, alunni, utenti o soggetti esterni.

È vietato l'accesso all'edificio al personale scolastico, agli alunni, alle famiglie, agli utenti e a qualsiasi altro soggetto non espressamente autorizzato.

3. Accessi consentiti

È consentito l'accesso esclusivamente:

- al personale dell'Ufficio tecnico comunale;
- al personale del gestore del servizio idrico;
- alle imprese incaricate degli interventi;
- al Dirigente scolastico o a personale da lui espressamente individuato, limitatamente ad attività indifferibili e previa verifica delle condizioni di sicurezza;
- agli organi di vigilanza, soccorso e controllo;
- agli altri soggetti autorizzati dal Comune per l'esecuzione degli interventi e delle verifiche necessarie.

Gli accessi dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e senza utilizzare i servizi e gli impianti interessati dal guasto fino al loro completo ripristino.

4. Adempimenti del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico dell'**Istituto Comprensivo Statale "Piero Angela"**, della **Scuola**

secondaria di primo grado, della Scuola dell'Infanzia compresa la Sezione Primavera, è incaricato:

- di adottare i provvedimenti organizzativi di propria competenza;
- di informare tempestivamente il personale scolastico, le famiglie, gli utenti e gli eventuali soggetti interessati;
- di assicurare che durante il periodo di chiusura non si svolgano attività all'interno dell'edificio, fatta eccezione per quelle tecniche o indifferibili espressamente autorizzate;
- di adottare, ove possibile e ritenuto necessario, modalità organizzative alternative per lo svolgimento delle attività amministrative indifferibili, nel rispetto delle competenze e della disciplina vigente.

5. Riapertura anticipata

La riapertura dell'edificio potrà essere disposta anche prima del 7 agosto 2026, mediante apposito provvedimento sindacale di revoca totale o parziale della presente ordinanza, previa acquisizione:

1. della comunicazione di avvenuta riparazione del guasto e di regolare ripristino della fornitura idrica;
2. dell'attestazione tecnica circa il corretto funzionamento degli impianti idrico-sanitari e dei servizi igienici;
3. dell'avvenuta effettuazione, ove necessaria, delle operazioni di pulizia, spurgo, flussaggio e sanificazione;
4. dell'eventuale esito favorevole delle ulteriori verifiche igienico-sanitarie o tecniche ritenute necessarie dagli uffici competenti.

In mancanza di un espresso provvedimento di riapertura anticipata, la presente ordinanza conserva efficacia sino alle ore 24:00 del 6 agosto 2026.

6. Verifiche tecniche

Il Responsabile del competente Settore comunale è incaricato di:

- seguire l'evoluzione degli interventi;
- acquisire dai tecnici intervenuti la documentazione attestante l'avvenuto ripristino;
- verificare, per quanto di competenza, la funzionalità degli impianti e dei servizi;
- comunicare tempestivamente al Sindaco l'esito delle verifiche, ai fini dell'eventuale riapertura anticipata o dell'adozione di ulteriori provvedimenti.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo pretorio online appena possibile e sul sito istituzionale del Comune di Porto Cesareo;
- trasmessa, in via prioritaria, al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Piero Angela", della Scuola secondaria di primo grado, della Scuola dell'Infanzia compresa la Sezione Primavera;

- trasmessa all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ambito territoriale di Lecce;
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Lecce;
- trasmessa alla ASL Lecce – Dipartimento di prevenzione/SISP;
- trasmessa al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
- trasmessa al Responsabile del Servizio comunale competente in materia di istruzione;
- trasmessa al Comando di Polizia locale;
- trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri;
- trasmessa al gestore del servizio idrico e all'impresa incaricata dell'intervento;
- comunicata agli ulteriori soggetti interessati.

Il Comando di Polizia locale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza della presente ordinanza è soggetta alle conseguenze previste dall'articolo 650 del Codice penale, ricorrendone i presupposti, nonché alle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o notificazione;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Dalla sede municipale, 3 agosto 2026.

IL SINDACO

Francesco Schito